

BRESCIA 9.11.2018

**LE SOCIETA' PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI –
L'APPLICAZIONE DEL D. LGS. 175/2016 - PARERI
E CERTIFICAZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
DEI CONTI.**

A) Gli strumenti “contabili” che regolano rapporti tra l’ente socio e la società partecipata.

B) Principi di diritto sostanziale che incidono sui rapporti tra l’ente socio e la società partecipata

Sul piano della responsabilità il corollario di A e B è l’individuazione dei SOGGETTI responsabili (amministratori dell’ente locale, dirigenti o responsabili del servizio dell’ente socio e/o gli organi sociali della società partecipata) e delle CONDOTTE esigibili

Premessa: perché la Corte dei Conti si occupa delle Società a partecipazione pubblica?

La rilevanza fenomeno delle partecipazioni societarie nell'ottica della contabilità pubblica

L'utilizzo dello strumento societario per la gestione di risorse pubbliche al fine di realizzare attività di competenza o di interesse dell'ente incide direttamente:

- - sia sull'allocazione delle risorse finanziarie della collettività (e, in ultima analisi, sulla materia dei bilanci pubblici);
- - sia sulla composizione del patrimonio pubblico, anche in relazione alle sue modalità di utilizzo e gestione (Sez. contr. Lombardia, delibere n. 46 del 18 ottobre 2007 e n. 49 del 6 novembre 2007).

I rischi connessi al fenomeno delle c.d. esternalizzazioni sono sostanzialmente due:

1. può essere “*funzionale unicamente al rispetto formale (e non sostanziale) dei vincoli di finanza pubblica, quali quelli derivanti dal Patto di stabilità interno o dai limiti in materia di assunzione di personale*” (Lombardia/861/2010/PAR del 15 settembre 2010);
2. può diventare uno strumento per eludere le “*procedure ad evidenza pubblica che presiedono all’attività contrattuale delle amministrazioni locali*” (Lombardia n. 48/pareri/2008 dell’8 luglio 2008).

Le funzioni di **CONTROLLO** della Corte dei Conti in relazione alle società partecipate degli enti locali.

Verifiche ex artt. 20 e 24 TU

Il controllo sulla decisione di costituire, mantenere, razionalizzare o dismettere partecipazioni societarie

Punti A) e B): gli strumenti di controllo della Corte nei rapporti ente territoriale socio/società

I controlli sulla sana gestione finanziaria dell'ente locale anche in un'ottica di consolidamento dei conti con gli organismi partecipati

Per le Regioni: art. 1 D.L. n. 174/12 come conv. nella l. 213/12

- Comma 3: Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i **bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi** delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento e dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. I bilanci preventivi annuali e pluriennali e i rendiconti delle regioni con i relativi allegati sono trasmessi alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dai presidenti delle regioni con propria relazione.
- Comma 4: Ai fini del comma 3, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano altresì che i **rendiconti** delle regioni tengano conto anche delle **partecipazioni in società controllate** e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale e di servizi strumentali alla regione, nonché dei risultati definitivi della gestione degli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 2, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per gli enti locali: art. 148 bis TUEL.

- Comma 1: Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano **i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi** degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
- Comma 2: Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che **i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate** e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.
- Comma 3: Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.

SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI SULLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Articolo 147 TUEL *Tipologia dei controlli interni*

- 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
 - *Omissis*
 - d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, **l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente;**
 - e) garantire **il controllo della qualità dei servizi erogati**, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
- 3. Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
- *Omissis*

MODALITA' con le quali si esplica il sistema di controlli INTERNI sulle società PARTECIPATE

- **Articolo 147-quater** *Controlli sulle società partecipate non quotate*
- 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
- 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione **definisce preventivamente**, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli **obiettivi gestionali** a cui deve tendere la **società partecipata**, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo **sistema informativo** finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
- 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il **monitoraggio periodico** sull'andamento delle società non quotate partecipate, **analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.**
- *omissis*

Raccordo tra il sistema dei controlli interni sulle partecipazioni «esterne» e quello sugli equilibri finanziari

Articolo 147-quinquies *Controllo sugli equilibri finanziari*

- Comma 3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente **in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.**

Esempio (Lombardia n. 35/2014/PRSP del 4 febbraio 2014): la progressiva riduzione del patrimonio sociale, cioè del valore del conferimento operato dall'ente per coprire costi di esercizio

In concreto, il contemperamento fra necessità di erogazione di servizi e l'equilibrio economico dello strumento di gestione (una società partecipata, un'azienda speciale o altro organismo) deve tradursi in un'accorta regolazione dei diritti e obblighi delle parti, in particolare di quelli di carattere finanziario.

Ciò non significa che, a priori, sia preclusa la possibilità di contribuire alla gestione della propria società partecipata per rendere un servizio migliore alla collettività di riferimento e/o per coprire i costi sociali di quest'ultimo (cfr. Deliberazione della Sezione n. 482/2013/PAR).

Nel caso di servizi strumentali prestati ai medesimi enti soci, il corrispettivo deve essere adeguato a remunerare i costi necessari all'approvvigionamento (e, in misura analoga, deve apparire nella programmazione di bilancio dell'ente proprietario).

Nel caso di servizi pubblici locali, dato che il prezzo per le prestazioni viene solitamente corrisposto dagli utenti, il contributo dell'ente deve essere tale da compensare il "costo sociale" del servizio universale (vale a dire lo standard minimo garantito all'intera collettività). In altre parole, deve essere tale da coprire il disequilibrio economico che il necessario esercizio di determinate funzioni comporta (in particolare di quelle fondamentali, elencate dagli artt. 18 e 19 del d.l. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012).

In secondo luogo, un'errata programmazione o un manchevole esercizio delle prerogative di controllo nell'esecuzione dei contratti può determinare la lievitazione dei costi di produzione e arrecare danno alle finanze dell'Ente (che, al momento della costituzione, vi apporta tutto o parte del capitale sociale).

II. Gli strumenti di accountability di cui deve dotarsi la società a controllo pubblico (art. 6 TU):

- le contabilità separate;
- i programmi di valutazione del rischio di crisi d'impresa;
- gli strumenti di governo societario;
- la relazione sul governo societario.

Art. 22 TU: La trasparenza

Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).

➤ **Determinazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017**

Ambito soggettivo: le società a controllo pubblico

- **Art. 2, comma 1, lett. b) del Tu soc. part.:**
- «controllo»: la situazione descritta nell'[articolo 2359 del codice civile](#). Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.
- **Art. 2359 c.c.: Società controllate e società collegate**
- Sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
 - 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
- *Omissis*

Le contabilità separate

- **Art. 6 comma 1:** Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, **insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato**, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività

I programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale

Art. 6 comma 2: Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

Gli strumenti di governo societario

Art. 6 comma 3: Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) **regolamenti interni** volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un **ufficio di controllo interno** strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;
- c) **codici di condotta** propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- d) **programmi di responsabilità sociale d'impresa**, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

Comma 5: Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

La relazione annuale sul governo societario

Art. 6 comma 4: Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

3. Il consolidamento dei conti ente/società alla luce della normativa sull'armonizzazione dei sistemi contabili.

- **Art. 147-quater TUEL: Controlli sulle società partecipate non quotate**

Comma 4: I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Comma 5: Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118

Art. 11-quater: Società controllate

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce controllata da una regione o da un ente locale la società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

- a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole.

2. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante.

3. Le società controllate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.

4. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate degli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentari.

D.Lgs. 23/06/2011, n. 118

Art. 11-quinquies Società **partecipate**

1. Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.
2. Le società partecipate sono distinte nelle medesime tipologie previste per gli enti strumentali.
3. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, per società partecipata da una regione o da un ente locale, si intende la società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione.

La riconciliazione debiti/crediti tra ente-socio e società partecipata

Art. 11 D.Lgs. 23/06/2011, n. 118: Schemi di bilancio

Comma 4: Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: (...) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;

Comma 6: La **relazione sulla gestione** allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: (...)

i) l'elenco delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;

j) gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie;

Art. 21 TU: Norme finanziarie sulle società partecipate dalle amministrazioni locali → L'accantonamento FONDO PERDITE

Comma 1: Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, **le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria**, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. **Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica** adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

I principi di diritto sostanziale che regolano i rapporti tra l'ente socio e la società partecipata: il divieto di soccorso finanziario

- **Art. 14 Comma 5:** Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli *articoli 2447 e 2482-ter del codice civile*, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

B) I rapporti finanziari fra l'ente socio e la società partecipata: la crisi d'impresa

Art. 14

- **Comma 2:** Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.
- **Comma 3:** Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
- **Comma 4:** Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5.

La fallibilità delle società pubbliche

Art. 14

- **Comma 1:** Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
- **Comma 6:** Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.